

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 28 febbraio 2003

Si pubblica usualmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.);
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative al punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1529.

Convenzione tra Regione Lazio, Direzione Regionale allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive e P.O.I.C.S. (Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo) per la realizzazione e l'attuazione di un progetto informativo finalizzato alla diffusione della conoscenza delle opportunità di investimento e di affari all'estero, alle PMI laziali Pag. 6

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2002, n. 1532.

Approvazione del parco progetti iniziale relativo alla Misura L4 «controllo, monitoraggio ed informazione ambientale», prevista nel DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006 ... Pag. 23

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1583.

Attuazione Asse II, potenziamento delle reti materiali e immateriali, Misura II.6 (qualificazione e potenziamento delle strutture fieristiche ed espositive). Documento Unico di Programmazione 2000/2006, Obiettivo 2, fondi strutturali comunitari. Individuazione degli ambiti di intervento e delle proposte coerenti con tali ambiti e con la Misura del Docup, fra quelle in essere alla Regione Lazio Pag. 27

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1668.

Concessione mineraria di acqua minerale denominata «Fonte Maddalena» sita in territorio del Comune di Ardea (RM) Pag. 31

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1695.

Proroga dei termini di coesistenza dei titoli di viaggio elettronici e cartacei relativi al sistema tariffario integrato Metrebus previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1438 del 5 ottobre 2001. Costituzione di una commissione di un gruppo di lavoro riguardanti il sistema tariffario integrato regionale Pag. 36

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 1768.

IACP della Provincia di Roma. Esposizione debitoria nei confronti della Banca di Roma Pag. 37

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2003, n. 28.

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei danni causati dalle piogge persistenti che ha colpito le produzioni agricole del Comune di Paliano, provincia di Frosinone, nel periodo 5 agosto 2002/11 ottobre 2002. L'importo complessivo dei danni accertati è pari ad Euro 401.280,50 Pag. 38

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

13 DIC. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' 13 DIC. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARIELLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO-CIARAMELLETTI-GARGANO-SARACENI-

DELIBERAZIONE N. -1668-

OGGETTO: _____ Concessione mineraria di acqua minerale denominata
"FONTE MADDALENA" sita in territorio del comune di Ardea (RM).



1668 13 DIC. 2002

Oggetto: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "FONTE MADDALENA" sita in territorio del Comune di Ardea (RM).

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;
- VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;
- VISTA la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;
- VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
- VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;
- VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;
- VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;



VISTA la istanza 26 luglio 1999 integrata dalla nuova richiesta del 4 settembre 2001 acquisite dagli Uffici regionali rispettivamente con Prot. n. 5329 del 30 luglio 1999 e Prot. n. 3115 del 19 settembre 2001, con le quali la Società FONTE MADDALENA S.r.l., con sede in Ardea (RM) - Via Montagnanello, n° 3 (Cod. Fisc / P.IVA 05719981002), ha chiesto la Concessione per Acqua Minerale denominata "FONTE MADDALENA" nel territorio del Comune di Ardea in Provincia di Roma su dichiarati Ha 3.64.70 (ettari tre, arc sessantaquattro, centiare settanta);



VISTO il piano topografico alla scala 1: 5.000, nonché la mappa catastale alla scala 1: 2.000 (uniti alla medesima istanza del 3 luglio 1999 e contrassegnati rispettivamente come da All.3 ed All.5), sui quali è indicata con linea perimetrale continua di colore rosso l'area della richiesta Concessione;

VISTO l'annuncio inserito nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma N. 90 del 12 Novembre 1999, con il quale è stato reso noto che la citata istanza di Concessione del 30 luglio 1999 sarebbe stata pubblicata per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 15 novembre 1999 all'Albo Pretorio del Comune di Ardea (RM) corredata del pertinente piano topografico;

VISTA la relata a firma del Segretario Comunale e vistata dal Sindaco, trasmessa dal Comune di Ardea con Prot. n°33618, acquisita dagli Uffici regionali con Prot. n. 8926 del 23-12-1999, dalla quale risulta che la sopracitata istanza ed il pertinente piano topografico con la delimitazione dell'area sono stati regolarmente pubblicati all'Albo Pretorio dello stesso Comune senza dar luogo ad opposizioni;

CONSIDERATO le citate istanze sono state comunicate contestualmente all'Amministrazione provinciale di Latina, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina ed al Comune di Ardea;

VISTA la relazione idrogeologica concernente i pozzi di captazione dell'acqua minerale oggetto della Concessione Mineraria denominata "Fonte Maddalena", sita in territorio del comune di Ardea (RM), prodotta ai sensi dell'art. 10 della L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

RITENUTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 10-36-37-38 e 39 della predetta L.R. 90/80, occorre procedere alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale dei pozzi di captazione di acqua minerale oggetto della sopracitata Concessione mineraria;

RILEVATO che sussistono i presupposti tecnici per la costituzione e delimitazione delle relative zone di protezione di cui all'art. della L.R. 26 giugno 1980, n. 90, contestualmente al conferimento della concessione "De qua";

VISTO il verbale di delimitazione dell'area della richiesta Concessione di acqua minerale denominata "Fonte Maddalena", redatto in data 18 ottobre 2002 dai Funzionari della Regione Lazio addetti all'Ufficio Acque Minerali e Termali, il relativo allegato Piano topografico alla scala 1 : 5.000, nonché la mappa catastale alla scala 1 : 2.000 contrassegnati rispettivamente come da All.3 e All.5 e dai quali risulta che l'area della richiesta Concessione, delimitata con linea perimetrale continua di colore rosso, misura Ha 3.64.70 (ettari 3, are sessantaquattro, centiare settanta);

VISTO il programma di coltivazione e relazione tecnica e relazione tecnico-finanziaria ed il progetto per la realizzazione delle opere a servizio della Concessione di cui trattasi, prodotti a corredo delle citate istanze;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, espresso dalla Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali, nella seduta del 30 settembre 2002;

PRESO ATTO che, in base alle risultanze degli accertamenti istruttori, sussistono i requisiti di legge per il conferimento della chiesta concessione e che, per la congruità del programma presentato, la stessa abbia durata ultradecennale;

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1 - Alla Società "Fonte Maddalena S.r.l. con sede in Ardea Via Montagnanello, 3 (Partita IVA 05719981002), rappresentata in qualità di Amministratore unico dal Sig Pucci Igino (codice fiscale PCC GNI 39E28 A132U), nato ad Albano Laziale (RM) il 28 maggio 1939, residente in Ardea - Via Montagnanello, 3, è rilasciata la Concessione Mineraria dei pozzi di acqua minerale

denominata "Fonte Maddalena" sita in territorio del Comune di Ardea, provincia di Roma, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione;

Art. 2 - L'area della concessione che sarà denominata "Fonte Maddalena", è segnata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1: 5.000, ed è descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citati; piano e verbale che si allegano alla presente delibera perché ne formino parte integrante.

L'area, come sopra delimitata, ha un'estensione di **Ha 3.64.70** (ettari tre, are sessantaquattro, centiare settanta).

Art. 3 - La relazione tecnico- finanziaria ed il progetto per la realizzazione dello stabilimento di imbottigliamento, presentati, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario e sono fatti salvi eventuali vincoli gravanti sull'area, ferme restando le prescrizioni impartite dalla Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e termali nella seduta del 30 settembre 2002 e precisamente: che venga chiuso il pozzo già esistente e se ne perforino altri aventi le caratteristiche indicate dalla Società richiedente e quindi conformi alla sopraccitata relazione tecnica;

Art. 4 - Il progetto come sopra approvato unitamente al programma di coltivazione e relazione tecnico- finanziaria, che formano parte integrante della presente deliberazione, sono da considerarsi di pubblica utilità, - ai sensi dell'art.32 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443- per quanto attiene alla realizzazione delle opere pertinenziali in servizio della concessione mineraria di cui trattasi.

Art. 5 - Il progetto per la costruzione dello stabilimento, per la parte avente carattere strettamente minerario, è da considerarsi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e le opere programmate vanno realizzate nella loro interezza entro e non oltre il termine di anni tre dalla data di conseguimento delle prescritte autorizzazioni.

Art. 6 - La Società "Fonte Maddalena S.r.l., titolare della concessione mineraria è tenuta:

- a) ad informare ogni quattro mesi, l'Ufficio Acque Minerali e Termali del Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale alle Attività Produttive dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;
- b) a fornire ai Funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori e da comunicare i dati statistici che venissero richiesti;
- c) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate, ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzo dell'acqua;
- d) a provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona di concessione;

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

e) ad eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario dell'ufficio Acque Minerali e Termali, la misurazione della portata dei singoli pozzi;

f) a corrispondere alla regione Lazio, a decorrere dalla data della presente deliberazione:

- il diritto proporzionale annuo anticipato di €. 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28), ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;
- la tassa di Concessione Regionale di €. 1382,85 (miltrecentoottantadue/85), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 che riduce del 17% annuo per il triennio 2002-2004, gli importi di tutte le voci di tariffa allegata alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni;

g) a far pervenire alla Regione Lazio Dipartimento Economico Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive - Ufficio Acque Minerali e Termali, entro tre mesi dalla data di notifica della presente delibera, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della delibera stessa all'Ufficio dei Registri Immobiliari;

Art. 7 La Concessione mineraria è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;

Art. 8 Sono costituite ai sensi dell'art.10 della L.R. 26 giugno 1980, n.90, le zone di protezione igienico sanitarie e di protezione ambientale dei pozzi della concessione mineraria di acqua minerale denominata "Fonte Maddalena " sita in Località Ardea del territorio del Comune di Roma;

Art. 9 - L'estensione della zona di protezione igienico sanitaria e della zona di protezione ambientale, che coincidono, sono delimitate:

- con linea perimetrale azzurra continua, la zona di protezione igienico sanitaria;
- con linea perimetrale verde continua, la zona di protezione ambientale,

nell'allegata planimetria catastale alla scala 1: 2.000, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Art. 10 - La zona di protezione igienico sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) sono vietate le trivellazioni di pozzi per la ricerca di acque sotterranee e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque;
- c) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni debbono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare debbono essere incanalate in fognoli impermeabili di gres, cemento o altro materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;



➤ i fognoli debbono scaricare le acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni.

d) è vietato il pascolo di bestiame;

e) è vietata la concimazione dei terreni di concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda idro minerale alimentante i pozzi della concessione "Fonte Maddalena";

f) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico sanitaria;

g) sono vietati gli insediamenti industriali, artigiani, zootecnici ed agricoli aventi attività prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994, riguardante il nuovo elenco delle lavorazioni insalubri.

Art. 11 - Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale che alimenta i pozzi di acqua minerale oggetto della concessione mineraria "Fonte Maddalena".

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'

Art. 12 - Copia della presente deliberazione sarà inviata a cura della ~~Segreteria della Giunta Regionale~~ ^{PRODUTTIVE} al Comune di Ardea, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 26 giugno 1980 n.90;

Art. 13 - La zona di protezione igienico sanitaria e la zona di protezione ambientale dei pozzi di acqua minerale della concessione mineraria denominata "Fonte Maddalena" sita in territorio del Comune di Ardea, sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

13 DIC. 2002